

Il Presidente

Verona, 16 Marzo 2020

Ai sig.ri Sindaci
Comuni della Provincia di Verona

Ai sig.ri Assessori ai Lavori Pubblici
Comuni della Provincia di Verona

Ai sig.ri Dirigenti Ufficio Lavori Pubblici
Comuni della Provincia di Verona

Ai sig.ri Responsabili del Procedimento
Comuni della Provincia di Verona

All'Ordine degli Ingegneri di Verona e
Provincia

All'Ordine degli Archietti PPC di Verona

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati

Oggetto: Richiesta di sospensione totale o parziale dei lavori pubblici in corso di esecuzione

Gli eventi delle ultime settimane hanno, purtroppo, sancito il passaggio dalla fase di epidemia alla fase di pandemia a causa del diffondersi del coronavirus.

Stiamo vivendo forse la fase cruciale della lotta al covid 19 per tentare di evitare nuove trasmissioni ed avere la possibilità di guarire i contagiati.

Viene dalle Autorità ripetuto alla ossessione che la principale misura di salvaguardia è lo stare a casa; per lo meno fino al 24 marzo, poi si vedrà.

Il monito tuttavia sembra non valere per i lavoratori dei settori produttivi, per i quali sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*", dal Presidente del Consiglio dei



Ance Verona Costruttori Edili

Via S.Teresa 12 – 37135 Verona Tel. 045 594764 Fax 045 8010650 CF 80007990239

collegiocostruttori@ancevr.it - ance.verona@pec.ance.it

www.anceverona.it



Ministri, dai Ministri dell'Economia, del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, assieme alle parti sociali.

Il documento contiene le linee guida per agevolare le imprese nell'adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro.

Tra i punti del protocollo mi preme sottolineare:

- la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;
- va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, **tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.**

Lavorare in un cantiere è pressoché impossibile seguendo indicazioni teoriche scritte a tavolino, esse nulla hanno a che vedere con la realtà della edilizia in generale e dei lavori pubblici in particolare.

Chiediamo pertanto a tutti i committenti pubblici, per i lavori in corso di esecuzione, di favorire degli incontri di coordinamento tra Responsabili del Procedimento, Direttore Lavori, Coordinatori per l'esecuzione dei lavori ed appaltatore, affinché venga verificato in concreto la possibilità di adempiere alle misure del Protocollo.

In particolare segnaliamo, come specificato nelle FAQ pubblicate sul sito del Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri, che spetta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvedere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi.

Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.

Pertanto, spetta proprio ai Coordinatori per l'esecuzione dei lavori provvedere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento:

-



- individuando le misure idonee al contenimento del rischio biologico ed i relativi costi aggiuntivi prevedendo ad esempio, DPI per tipologia e quantità, sanificazione giornaliera degli ambienti di lavoro come ad esempio: mezzi aziendali, baracche di cantiere, mense, punti di ristoro, servizi igienici di cantiere;
- individuando le lavorazioni in cui sia possibile mantenere le distanze anti-contagio e quelle, per la cui, la distanza interpersonale di un metro non è rispettabile;
- verificando la reale e concreta possibilità dell'appaltatore di approvvigionamento di idonei strumenti di protezione individuale;
- in accordo con Rup, direttore dei lavori ed appaltatore, promuovendo una sospensione parziale delle lavorazioni a rischio, un aggiornamento del cronoprogramma anticipando, quando possibile, le lavorazioni che possono essere svolte dai lavoratori in modo individuale o a distanza di sicurezza.
- qualora fosse impossibile aggiornare in tal senso il cronoprogramma, in accordo con l'appaltatore, disporre la sospensione totale dei lavori.

Infatti, ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 81/2008 è compito del CSE (ovvero al Coordinatore dei lavori in corso di esecuzione negli appalti pubblici):

- **sospendere, in caso di pericolo grave e imminente**, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

L'ultimo obbligo è particolarmente importante, perché individua la posizione di Responsabilità e garanzia del CSE nel potere/dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose; pertanto nasce in capo al **CSE la responsabilità in ambito civile e penale** di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose, a maggior ragione se dovesse essere la stessa impresa appaltatrice ad aver segnalato l'impossibilità di rispettare le disposizioni del protocollo del 14 marzo scorso, per ragioni oggettive.

Sul punto la Cass. Pen. Sez. IV 26 maggio 2004, Cunial, ha confermato la condanna di un coordinatore per l'esecuzione ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con la violazione degli obblighi in esame per essere venuto meno **"all'obbligo di modificare il piano di sicurezza in conseguenza della modifica dell'iter dei lavori e di sospendere, stante la gravità e l'imminenza del pericolo"**.

Sul punto si ricorda che anche il Codice degli Appalti consente la possibilità di sospendere i lavori.



Ai sensi dell'art. 107 infatti:

- a) la sospensione **può essere disposta dal DL**, per il ricorrere di **“circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto”**;
- b) la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- c) **può essere disposta anche una sospensione parziale**, nel caso in cui cause imprevedibili o di forza maggiore impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. In tal caso, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, da compilare, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

Infine segnaliamo che Il grave fenomeno epidemico sta comportando ulteriori ed inevitabili ripercussioni operative sul regolare svolgimento dei lavori.

- Le misure di contenimento e di **limitazione alla circolazione**, infatti, rappresentano un ostacolo per buona parte delle maestranze a recarsi quotidianamente in cantiere
- Alla data odierna è entrata in crisi anche la filiera delle forniture con molti impianti di calcestruzzo, bitume e inerti che non sono in grado di garantire la produzione e la fornitura, oltre che magazzini prossimi ad essere sguarniti per le difficoltà di approvvigionamento.

Pertanto chiediamo a tutte le Pubbliche Amministrazioni di provvedere ad una ricognizione, caso per caso dei cantieri in essere e, sentiti appaltatore, direttore lavori e coordinatore per l'esecuzione, di procedere, ove ne sussistano le possibilità, ad una sospensione totale o parziale dei cantieri.

In attesa di cortese riscontro si resta a disposizione e si inviano cordiali saluti.

Il Presidente
Geom. Carlo Trestini



Ance Verona Costruttori Edili

Via S.Teresa 12 – 37135 Verona Tel. 045 594764 Fax 045 8010650 CF 80007990239

collegiocostruttori@ancevr.it - ance.verona@pec.ance.it

www.anceverona.it

